



**REGIONE SICILIA**

**Assessorato Economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione Siciliana  
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza**

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI “MEDICAZIONI GENERALI” PER LE AZIENDE  
SANITARIE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE – IMPORTO  
COMPLESSIVO A BASE D’ASTA €32.350.599,47**

**CAPITOLATO TECNICO**

(ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. R. 17 maggio 2016, n. 8 della Regione Siciliana)

## INDICE

1.	OGGETTO DELLA GARA.....	3
2.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI .....	3
3.	INNOVAZIONE TECNOLOGICA .....	5
4.	ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO .....	5
5.	CAMPIONATURA.....	6
6.	SERVIZI CONNESSI .....	7
6.1	Consegna.....	7
6.2	Sistema Informatizzato .....	9
6.3	Reportistica .....	11
7.	IMBALLAGGIO E CONSEGNA IN PALLET .....	12
8.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	12
9.	RITARDO TEMPI DI CONSEGNA.....	13
10.	GESTIONE DEI RESI.....	13
11.	VARIAZIONE DELLA NORMATIVA .....	14
12.	VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO.....	14
13.	FATTURAZIONE.....	14



## 1. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della presente gara è la **fornitura di medicazioni generali, destinata alle aziende sanitarie del Sistema Sanitario Regionale** (di seguito “SSR”), suddivisa in 75 lotti.

Le tipologie e le caratteristiche tecniche minime dei prodotti sono riportate di seguito.

Si precisa che i quantitativi espressi sono stati determinati su base storica e tenendo conto dei fabbisogni presunti dei prodotti durante tutto l’arco di durata della Convenzione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti destinatarie della presente gara. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei Fornitori nella formulazione dell’offerta ed ai fini dell’aggiudicazione. Pertanto, nel corso della durata delle Convenzioni, le quantità stimate potranno variare, fermo restando l’importo massimo spendibile di ciascun lotto.

Relativamente a ciascun lotto, i quantitativi effettivi di Prodotti da fornire saranno determinati in base agli Ordinatori di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie contraenti sino a concorrenza dell’importo massimo spendibile, determinato moltiplicando il fabbisogno quadriennale dei singoli prodotti per il prezzo unitario offerto dal Fornitore aggiudicatario (importo di aggiudicazione); l’importo massimo di ciascun lotto, tuttavia, non è vincolante né per la CUCRS né per le Aziende Sanitarie contraenti, che non risponderanno nei confronti dei Fornitori in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tali importi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinatori da parte dei Fornitori stessi.

Il presente documento, oltre a riportare le caratteristiche generali dei prodotti oggetto della gara, approfondisce gli aspetti generali delle forniture e ne disciplina i servizi connessi.

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono:

- Essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.
- Rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto della fornitura e in



particolare devono essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e, per i prodotti in cotone da Norma UNI EN 14079 “Requisiti di prestazione e metodi di prova per le garze di cotone assorbente e le garze di cotone e viscosa assorbente”, nonché essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE 93/42/CEE sui Dispositivi Medici recepita con D.Lgs. 46 del 24/02/1997;

- Essere latex-free, laddove indicato. Vengono considerati tali anche quelli che per le loro caratteristiche costruttive necessariamente prevedono per una parte una quantità di lattice;
- Corrispondere a quanto richiesto nell’Allegato 6 “Descrizione prodotti” in termini di descrizione, confezione, misure, ecc.

Per quanto riguarda le misure indicate nell’Allegato 6 “Descrizione prodotti” relative alle colonne “lunghezza”, “altezza”, “spessore”, salvo specifica indicazione, sarà accettata una tolleranza di +/- 10%, fermo restando che, come indicato in precedenza, per ogni lotto dovrà essere offerto un prodotto differente per ogni voce.

La destinazione d’uso e la marca dei singoli prodotti offerti deve essere dichiarata in sede di offerta tecnica e/o risultare dalle Schede Tecniche che il Concorrente deve allegare in sede di presentazione dell’offerta stessa.

Per i dispositivi sterili nelle schede tecniche del prodotto deve essere indicato il metodo di sterilizzazione utilizzato secondo le direttive UNI EN. Per i dispositivi non sterili deve essere indicata l’idoneità del prodotto alla sterilizzazione, laddove previsto, ed il metodo di sterilizzazione compatibile.

La validità dei prodotti, al momento della consegna non dovrà, in ogni caso, essere inferiore ai 2/3 della loro vita residua.

Si precisa che la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (di seguito “CUCRS”) si riserva la possibilità di valutare anche quei prodotti le cui misure dovessero differire da quelle riportate nelle descrizioni, purché i campioni presentati siano ritenuti dalla Commissione tecnica idonei all’uso.

Per i prodotti per i quali è stata specificata un’indicazione “Tipo XXXX”, questa deve ritenersi puramente indicativa e utile al solo fine di chiarire la tipologia di prodotto richiesto.



Tali caratteristiche rappresentano i requisiti minimi che i prodotti offerti dovranno possedere, resta inteso che le concorrenti potranno offrire prodotti da medicazione con caratteristiche migliorative.

Tutti i parametri tecnici sopra menzionati, intesi come caratteristiche possedute dai dispositivi e migliorative così come richiesto per l'attribuzione dei punteggi tecnici, dovranno evincersi dalla scheda tecnica di ciascun prodotto o, in alternativa, dovranno essere contenuti in apposita dichiarazione inserita nella sezione dell'Offerta tecnica in "Ulteriore documentazione tecnica".

### **3. INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Qualora il Fornitore di ciascun lotto, durante l'arco di validità della Convenzione ovvero degli Ordinativi di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, equivalenti a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), che presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre alle Aziende Sanitarie contraenti la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano di approvare tale sostituzione.

### **4. ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO**

Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, impedendo qualsiasi contaminazione.

Il confezionamento dovrà garantire:

- l'integrità dei prodotti durante il trasporto;
- la conservazione nei magazzini dell'Azienda;
- lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo (che permetta agli operatori un facile prelievo dell'articolo ed il controllo sulla quantità residua).

Il confezionamento primario deve essere conforme a quanto riportato nell'Allegato 6 "Descrizione prodotti". In particolare, per confezionamento primario deve intendersi la confezione posta a diretto contatto con il prodotto.

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne.



L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche e integrazioni.

Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni devono essere anche in lingua italiana così come stabilito dall'art. 5 comma IV del D.Lgs. 46/97 e successivi aggiornamenti.

Al fine di garantire la facilità di apertura e il prelievo in modo asettico, le confezioni di tutti i prodotti sterili devono avere l'apertura tipo peel-open o similare con invito all'apertura.

La saldatura delle buste dovrà essere di circa 5 mm e realizzata in modo da garantire la sterilità per il periodo indicato. Le confezioni devono contenere idonea documentazione attestante le modalità d'uso dei singoli dispositivi, come previsto dal D.Lgs. 46/1997.

La confezione secondaria in cui è collocata la confezione primaria deve essere idonea allo stoccaggio negli armadi di reparto e dovrà garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto.

In ogni caso i prodotti devono essere confezionati in contenitori resistenti alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

## **5. CAMPIONATURA**

Al fine di riscontrare le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti e l'idoneità all'uso e consentire la valutazione per la relativa attribuzione del punteggio tecnico, le imprese concorrenti dovranno fare pervenire, a pena di esclusione, la campionatura entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che la campionatura deve essere presentata nelle confezioni primarie come richieste in gara, ovvero nelle confezioni dotate di completezza delle informazioni per la valutazione delle caratteristiche del confezionamento. La campionatura deve essere del tutto identica al prodotto offerto ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per il confezionamento. Fermo restando l'obbligo di presentare la campionatura richiesta entro i termini indicati, qualora la Commissione ne ravvisasse la necessità, le imprese concorrenti dovranno essere



disponibili a fornire altri prodotti-campioni, su indicazione della Commissione stessa, entro 5 giorni dalla richiesta.

I campioni, dovranno essere inseriti in uno o più plichi, nei quali andranno inserite le schede tecniche (da inserire anche a sistema) di tutti i prodotti offerti al fine di consentire la valutazione qualitativa e conseguente assegnazione del punteggio tecnico.

Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato tecnico e a quanto riportato nelle schede tecniche allegate consegnati dall'impresa concorrente in sede di gara.

All'interno del plico dovrà essere inserito un foglio riportante il nome della impresa concorrente, il numero dei lotti di gara di riferimento, la denominazione di tutti i dispositivi (nome commerciale), descrizione dei campioni inclusi, il codice aziendale della ditta concorrente, il numero dei pezzi, ecc.

La quantità della campionatura sarà accertata dalla CURCS in un secondo momento.

La campionatura dei prodotti offerti dalle imprese concorrenti che risulteranno aggiudicatari della fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il fornitore e le singole Aziende Sanitarie, al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera fornitura.

## **6. SERVIZI CONNESSI**

### **6.1 Consegna**

Tutti i prodotti in funzione della loro sterilità, devono avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità.

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna il cui valore economico non risulti essere complessivamente inferiore a € 100,00, IVA esclusa, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria. Il Fornitore entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta di consegna dovrà dare riscontro all'Azienda Sanitaria richiedente, comunicando la data prevista di consegna nel rispetto dei termini indicati a seguire. Il Fornitore si impegna, altresì, a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail i referenti indicati nel Contratto o nella richiesta di consegna, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo rispetto alla data prevista, per convenire modalità ed orari di consegna.



L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda Sanitaria.

La consegna dei prodotti dovrà avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data di emissione delle richieste di consegna. Non saranno ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. In caso di urgenza, espressamente indicata e motivata nella richiesta di consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e garantendo comunque la consegna entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.

Per il rispetto dei tempi di consegna e di avviso fanno eccezione i periodi: giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio; seconda e terza settimana di agosto.

L'avvenuta consegna deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (DDT), di cui una copia verrà consegnata all'Azienda Sanitaria. Il Documento di Trasporto, in duplice copia, dovrà obbligatoriamente indicare:

- a) numero di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- b) numero di riferimento e data della richiesta di consegna;
- c) data e luogo di consegna;
- d) l'elenco dettagliato (descrizione e codice) del materiale consegnato.

Una copia del documento di trasporto verrà consegnata all'Azienda Sanitaria e dovrà essere firmata anche dal soggetto, incaricato dal Fornitore, per il trasporto dei prodotti.

Contestualmente alla prima consegna, per ciascuna Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà produrre una dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere la stessa tipologia di materiale presentata in sede di offerta e descritta nelle relative schede tecniche e quindi giudicata dalla commissione di gara.

Il Fornitore sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.





Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità e la qualità che verranno riscontrate conformi dalle Aziende Sanitarie.

Il mancato rispetto dei termini prescritti nel presente paragrafo comporta l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 "Schema di Convenzione".

## 6.2 Sistema Informatizzato

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i, il Fornitore deve garantire, per singola Azienda Sanitaria, la gestione/aggiornamento informatizzato dei dati (attività di data entry e trasferimento dati) mediante l'utilizzo di uno strumento informatizzato per tutta la durata del contratto.

Il sistema informatizzato proposto dovrà consentire la gestione, l'aggiornamento e la consultazione di tutte le informazioni relative ai prodotti consegnati. Tale database dovrà pertanto contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:

- quantità e tipologie di medicazioni consegnate con relativo prezzo unitario per ciascuna Azienda del SSR;
- data di inizio della prima fornitura;
- date di consegna pianificate delle forniture (con orizzonte temporale almeno semestrale);
- date di eventuale sospensione della fornitura;
- dati di fatturazione.

Il Sistema informativo dovrà tenere traccia delle variazioni intercorse nei dati sopra elencati. Si ricorda che tali modifiche dovranno essere adeguatamente giustificate con apposita documentazione, della quale si dovrà tenere traccia sul sistema informatizzato.

Il Sistema informativo deve poter essere aggiornato via web, tramite profili utenti prestabiliti.

Il Sistema deve garantire l'identificazione del profilo utente (sia del Fornitore che del personale dell'Azienda) che ha effettuato l'aggiornamento.

Il Sistema deve garantire un accesso anche al Personale della CUCRS per le attività di monitoraggio della fornitura e per la predisposizione di future gare.



Il sistema informativo dovrà inoltre consentire l'esportazione dei dati nei formati di più comune utilizzo ed al contempo dovrà permettere, tramite creazione di uno o più profili utente, l'accesso ai dati inerenti a tutte le Aziende sanitarie interessate.

I dati devono essere trattati ai sensi della normativa sopra citata; il trattamento deve conformarsi, in particolare, ai principi applicabili al trattamento dei dati sensibili (artt. 20 ss. del D.Lgs. 196/03), alle specifiche disposizioni in materia di trattamento di dati personali in ambito sanitario, in quanto applicabili, (artt. 75 ss. del D.Lgs. 196/03), nonché alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (artt. 31 ss. del D.Lgs. 196/03). Le Aziende Sanitarie si riservano di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, alla designazione del Fornitore quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui ciascuna delle Aziende Sanitarie risulta titolare in riferimento ai propri assistiti.

In particolare il Fornitore deve garantire un flusso informativo che consenta alle Aziende Sanitarie di controllare il rispetto dei vincoli normativi e prescrittivi in riferimento alle consegne ed attuare uno scambio di dati con il Fornitore.

Il database fornito dovrà anche consentire, nelle Aziende Sanitarie che lo richiederanno, lo scambio di messaggi con i sistemi informatici delle Aziende Sanitarie. Le Aziende Sanitarie, grazie a tale sistema di cooperazione, potranno controllare direttamente dai propri sistemi la situazione del valore dei consumi, eventuali annullamenti e sospensioni delle consegne.

Al fine di rendere fruibile alle Aziende Sanitarie il database, il Fornitore deve garantire un percorso formativo/assistenza per gli utilizzatori delle Aziende Sanitarie.

Il database e i relativi contenuti sono di proprietà dell'Azienda Sanitaria che ne affida la gestione al Fornitore, pertanto alla scadenza del contratto il Fornitore è obbligato a consegnarlo all'Azienda Sanitaria di competenza in formato elettronico utilizzabile dall'Azienda stessa.

Si evidenzia che eventuali interfacciamenti richiesti dalle Aziende del SSR con propri software o sistemi saranno a carico dell'Amministrazione stessa. L'implementazione e il rilascio del Sistema Informativo dovrà avvenire entro 60 giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In



caso di mancato funzionamento del sistema o di alcune delle sue funzionalità la CURCS e/o le Aziende Sanitarie provvederanno a darne opportuna segnalazione al Fornitore che dovrà garantire la riattivazione del servizio in maniera tempestiva e comunque non oltre il termine di giorni 3 (tre) dalla richiesta. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini si applicano le penali di cui all'Allegato 4 "Schema di Convenzione".

### 6.3 Reportistica

Il Fornitore, ha l'obbligo di consegnare a ciascuna Azienda Sanitaria con cadenza mensile, entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento, allegandolo alla fattura emessa, un report di sintesi relativo al servizio erogato, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 "Schema di Convenzione".

Il report dovrà contenere anche calcoli statistici che permettano alle Aziende di conoscere il trend dei consumi in termini di costi e di quantità/qualità della fornitura. Resta inteso che ciascuna Azienda può richiedere reportistica personalizzata. I report dovranno pervenire alle Aziende (per gli utenti di competenza) su supporto informatico a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si impegna inoltre ad inviare alla CURCS con cadenza mensile, entro 10 giorni dal termine del trimestre di riferimento, una reportistica di sintesi che riporti i dati relativi a quantità e tipologia dei prodotti consegnati per ciascuna Azienda Sanitaria, su supporto informatico a mezzo posta elettronica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alle Convenzioni potranno altresì essere effettuate anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

In particolare i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione contraente;
- valore delle fatture inviate alle Amministrazioni;
- servizio richiesti dalle amministrazioni;
- numero dell'Ordinativo di fornitura;
- valore dell'Ordinativo di fornitura;
- ogni altra informazione richiesta dalla CURCS.



## 7. IMBALLAGGIO E CONSEGNA IN PALLET

L'imballaggio dei prodotti consegnati deve essere gratuito, a perdere, robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Ogni pallet deve contenere prodotti della stessa varietà, qualità e grandezza omogenea. In ogni imballo devono essere riportate esternamente in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

- denominazione e sede dell'impresa;
- tipologia del prodotto;
- quantitativo del prodotto.

Il Fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento dei pallet utilizzati per la consegna dei prodotti. I colli contenuti in ciascun pallet devono riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione. Imballo, confezioni e pallet devono essere a perdere.

## 8. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore si impegna a individuare un Responsabile del Servizio comunicando, in sede di incontro preliminare per la definizione dei servizi, il nominativo ed i relativi recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo e-mail).

La persona individuata costituirà l'interfaccia per il personale delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni relative al contratto, ai servizi in essa compresi (come attivare le pratiche di reso, ecc.). In particolare risponderà relativamente alle responsabilità di seguito riportate:

- Supervisione e coordinamento delle attività;
- Pianificazione delle consegne;
- Risoluzione di eventuali disservizi e gestione dei reclami;
- Monitoraggio della fornitura;
- Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.



## 9. RITARDO TEMPI DI CONSEGNA

In caso di ritardo della consegna, le Aziende Sanitarie invieranno al Fornitore una formale diffida invitandolo ad uniformarsi a quanto prescritto nel presente documento ovvero nell'offerta tecnica. Verranno applicate le penali di cui all'Allegato 4 "Schema di Convenzione".

Si intende per "ritardo della consegna" anche l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato o nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

In ogni caso, superati i termini previsti dal precedente paragrafo 6.1 per la consegna della fornitura, l'Azienda Sanitaria si riserva di procedere in relazione alle proprie necessità all'acquisto sul libero mercato dei prodotti necessari al soddisfacimento dei bisogni degli utenti, addebitando al Fornitore ogni spesa sostenuta.

## 10. GESTIONE DEI RESI

Nel caso di difformità qualitativa e/o quantitativa tra quanto richiesto/atteso e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate in seguito alla consegna, l'Azienda Sanitaria attiverà attraverso il responsabile del Servizio la pratica di reso.

Ricevuta la comunicazione di contestazione per reso, il Fornitore dovrà provvedere, entro i termini di cui ai precedenti paragrafi, al ritiro e contestuale sostituzione (in caso di difformità qualitativa), al solo ritiro (in caso di eccesso quantitativo) dei prodotti oggetto di reso.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro e/o sostituzione (laddove necessaria) dei prodotti non conformi e/o in eccesso, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di Reso", contenente:

- le informazioni relative alla consegna e riferimenti al DDT;
- la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso);
- la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Il Fornitore è responsabile per l'eventuale deterioramento della merce dovuto a ritardo nel ritiro della stessa.



## **11. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA**

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente gara, la fornitura verrà sospesa.

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata del contratto, le singole Aziende Sanitarie si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal singolo Ordinativo di fornitura.

## **12. VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO**

Qualora in una o più Aziende, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo, messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, tali da non consentire l'acquisto di quanto indicato nell'Ordinativo, l'Azienda ne darà immediata comunicazione al Fornitore che provvederà, ove possibile, al reintegro dei corrispondenti quantitativi nella Convenzione a disposizione di altre Aziende.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Azienda che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto al recesso dall'Ordinativo di Fornitura.

## **13. FATTURAZIONE**

I corrispettivi dovuti dalle Aziende al Fornitore verranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti dal Fornitore e delle quantità indicate nelle richieste di consegna.

Il R.U.P.

Avv. Fabio Damiani

